

nel merito — Applicabilità al caso di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — In caso affermativo, possibilità per il convenuto di contestare la competenza di un giudice di uno Stato membro dopo essere comparso, nella stessa causa, dinanzi ad un giudice di tale Stato opponendosi all'ingiunzione di pagamento e sostenendo argomenti nel merito

Dispositivo

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che un'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea che non contenga un'eccezione d'incompetenza del giudice dello Stato membro d'origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell'ambito dell'opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2013
— **Xeda International SA, Pace International LLC/**
Commissione europea

(Causa C-149/12 P) (¹)

[Impugnazione — Prodotti fitosanitari — Difenilammia — Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Procedura di valutazione delle sostanze attive — Revoca, da parte del notificante, del sostegno all'iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato — Regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 1095/2007]

(2013/C 225/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA, Pace International LLC (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu e N. Knight, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 19 gennaio 2012, causa T-71/10, Xeda International SA e Pace International LLC c/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto

all'annullamento della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammia nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262] (GU L 314, pag. 79).

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Xeda International SA e la Pace International LLC sono condannate alle spese.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny
Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/RR
Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

(Causa C-155/12) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Nozione di «prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile» — Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci)

(2013/C 225/50)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sad Administracyjny — Interpretazione degli articoli 44 e 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Nozione di prestazione di servizi relativi ad un bene immobile — Servizio transfrontaliero complesso di magazzinaggio di merci, fornito a controparti contrattuali aventi sede in altri Stati membri o Stati terzi e comprendenti il ricevimento di merci nei depositi situati in Polonia, la loro sistemazione, il loro magazzino, il loro carico e scarico, il loro rimballaggio e la loro spedizione al cliente